COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 755

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 756

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ERMINI ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (350) . . 756

PRESIDENTE 756, 757, 758, 761, 762
MARANGONE, *Relatore* . 756, 759, 760, 761
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 756, 757, 761
FRANCESCHINI 758, 759, 761, 762
MORO DINO 758, 760
SERONI 759
CODIGNOLA 759, 761
BADINI CONFALONIERI 760, 761

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia e patologia (*Nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1703-*D*) 762

PRESIDENTE 762, 763, 764
ELKAN, *Relatore* 763
BADINI CONFALONIERI 763
CODIGNOLA 763
SERONI 763
VALITUTTI 764

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: Indennità di istruzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2414) 767

PRESIDENTE 767, 768, 769, 771, 773, 774, 775, 776, 777
RACCHETTI, *Relatore* 767, 774
CODIGNOLA 767, 768, 770, 772, 774, 775, 776
VALITUTTI 767, 769, 771
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 768, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 776
SCIONTI 768
ROMANATO 768, 773
BORGHI 769
LEONE RAFFAELE 769, 773
SERONI 769, 770, 776
PITZALIS 771, 774
CAIAZZA 774, 775, 776, 777

Votazione segreta:

PRESIDENTE 777

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Reale Giuseppe.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Ariosto e Savio Emanuela sono sostituiti rispettivamente, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Brandi e Nannini.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e della antica Via Romea (350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini, Franceschini, Marangone, Romanato, Elkan, Loperfido: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea », in merito alla quale la nostra Commissione ha di recente rinnovato la richiesta di trasferimento in sede legislativa, che è stata accolta dalla Presidenza, dopo che la Commissione aveva conseguito l'unanimità dei consensi, superando le riserve in precedenza espresse dal gruppo liberale.

MARANGONE, *Relatore*. Desidero sottolineare l'importanza dell'atto che noi oggi compiamo – spero tutti d'accordo – ricordando quanto Ella, signor Presidente, ebbe a dire durante la visita della nostra Commissione nella sala consiliare del comune di Aquileia, alla presenza anche di autorità parlamentari e della Provincia. Non è giusto – Ella disse – che una piccola comunità contadina paghi da sola lo scotto di vincoli che hanno durata plurisecolare, perché con i mezzi attuali e con la sovvenzione abbastanza generosa del presidente dalla Pro-Aquileia, occorrerebbero 326 anni per poter scavare quanto si sa che si può e si deve scavare ad Aquileia. I vincoli, infatti, comprendono un terreno pari ad oltre 300 campi di terra friulana. Si è convenuto, pertanto, con una provvidenza straordinaria, di liberalizzare da vincoli, dopo scavi definitivi e completi, circa 400 campi di terra friulana, che hanno una misura del tutto particolare, per poter dar vita a questa piccola comunità aquileiana, affinché la vita di questo comune abbia a svolgersi secondo le necessità moderne, nell'interesse delle opere archeologiche e non in contrasto con esse. Per cui, in questo scambio, in questa simbiosi, di valorizzazione di un patrimonio archeologico ed artistico, insieme con la promozione delle capacità di vita di una piccola comunità, costretta ad essere ferma da tanto tempo o in contrasto continuo con le norme vigenti per poter sviluppare la propria attività di tutti i giorni, noi facciamo un'opera meritoria non solo per il comune di Aquileia, ma più ancora per quella cultura, che non è soltanto patrimonio italiano. In più, facciamo un'opera meritoria per lo sviluppo, dal punto di vista turistico, di tutta la via Romea, che ha il centro di maggior sviluppo proprio nella piccola Aquileia, che fu importante e che tanto importante può tornare ad essere con l'approvazione di questo provvedimento.

Non credo che vi sia bisogno di sottolineare altro, perché ognuno di noi conosce a fondo questo problema. E, se abbiamo faticato quattro anni per giungere in porto, sia lode a tutti coloro che hanno collaborato a questo fine.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*.

Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

Anno	1963-64. . . .	L.	300.000.000
»	1964-65. . . .	»	300.000.000
»	1965-66. . . .	»	200.000.000
»	1966-67. . . .	»	200.000.000
»	1967-68. . . .	»	100.000.000
»	1968-69. . . .	»	50.000.000
»	1969-70. . . .	»	50.000.000

Do lettura del parere favorevole espresso, in data 13 luglio 1965, dalla V Comissione bilancio: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alle seguenti condizioni: 1) che la spesa globale prevista dal provvedimento sia ridotta da 1.200 milioni a 1.000 milioni; 2) che la decorrenza del provvedimento sia spostata all'esercizio finanziario 1966; 3) che la spesa sia ripartita in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 ».

Faccio presente che, a seguito del parere espresso, la suddivisione degli stanziamenti deve essere modificata nel senso che segue:

Anno 1966	L.	200.000.000
» 1967	»	200.000.000
» 1968	»	200.000.000
» 1969	»	200.000.000
» 1970	»	200.000.000

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modificazioni suddette.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, lo articolo 1 risulta dunque così modificato.

ART. 1.

Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquielia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

Anno 1966	L.	200.000.000
» 1967	»	200.000.000
» 1968	»	200.000.000
» 1969	»	200.000.000
» 1970	»	200.000.000

La pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono devoluti alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichità dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro della pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro.

Alle predette Soprintendenze è affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti:

a) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi;

b) l'acquisto dei terreni in cui esistono reperti archeologici di particolare rilievo, nonché di immobili eventualmente insidenti sui medesimi terreni;

c) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei;

d) il restauro e l'ampliamento di musei già esistenti e la sistemazione dei nuovi.

Alle medesime Soprintendenze è altresì affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonché l'eventuale proposta, agli organi competenti, di piani regolatori per ciascuna località limitatamente alle zone archeologiche determinate.

Comunico che all'articolo 2 i deputati Franceschini e Marangone propongono i seguenti emendamenti: al primo comma sostituire le parole: « I contributi di cui al precedente articolo sono devoluti » con le altre: « Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate »; al secondo comma, sostituire la lettera b) nel senso che segue: « b) l'acquisto dei terreni aventi interesse archeologico nonché di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi esprimo in senso favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con gli emendamenti Franceschini-Marangone.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, lo articolo 2 risulta dunque così formulato:

ART. 2.

Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichità dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro della pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro.

Alle predette Soprintendenze è affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti:

a) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi;

b) l'acquisto di terreni aventi interesse archeologico, nonché di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni;

c) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei;

d) il restauro e l'ampliamento di musei già esistenti e la sistemazione dei nuovi.

Alle medesime Soprintendenze è altresì affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonché l'eventuale proposta, agli organi

competenti, di piani regolatori per ciascuna località limitatamente alle zone archeologiche determinate.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

All'apposito capitolo, indicato dall'articolo 1, possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purché afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci già contenute in altri capitoli.

Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilità, i mezzi tecnici richiesti, nonché a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.

FRANCESCHINI. Propongo che a questo articolo siano aggiunte le parole « previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ».

I contratti che vengono avviati localmente, poiché devono rientrare nei piani che sono finanziati di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione, non possono che rispondere ai piani medesimi e pertanto, contratto per contratto, vanno approvati dal suddetto Ministero.

Con questo emendamento, si eviterebbe la confusione di competenze. Infatti, poiché il Ministero della pubblica istruzione deve approvare di anno in anno i piani singoli, che non si riferiscono sotanto ad Aquileia, ma anche a Spina, a Pomposa, ad Adria, ecc., bisogna seguire una ripartizione di somme, fatte le quali, il Ministero deve riconoscere che i contratti sono pertinenti.

PRESIDENTE. Le Soprintendenze sono organi periferici dello stesso Ministero. Si tratta quindi di un rapporto interno. Io sarei del parere di lasciare maggiore elasticità.

FRANCESCHINI. Se si ritiene che questo sia implicato nella dizione della legge, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

MORO DINO. Propongo che all'inizio dell'articolo siano premesse le seguenti parole: « La regione Friuli-Venezia Giulia e ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Franceschini ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo con l'emendamento aggiuntivo Moro Dino.

A seguito delle modificazioni apportate l'articolo 4 risulta dunque così formulato:

ART. 4.

La regione Friuli-Venezia Giulia e le amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilità, i mezzi tecnici richiesti, nonché a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano di esplorazioni che permetterà lo svincolo definitivo delle zone di minore interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonché alla indispensabile sistemazione degi accessi, sempre in accordo col comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

Ai fini suddetti è utilizzata la somma di lire 200 milioni sullo stanziamento previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1963-64.

Comunico che all'articolo 5 risultano presentati da parte dei deputati Franceschini e

Marangone i seguenti emendamenti: al primo comma sopprimere la parola: « definitivo »; sostituire il terzo comma nel senso che segue: « Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento previsto all'articolo 1 per l'esercizio 1966 ».

FRANCESCHINI. Al primo comma proporrei che fosse soppressa la parola « definitivo », perché svincolo è un termine giuridico più che sufficiente, senza che sia sostenuto dall'aggettivo « definitivo ».

SERONI. Io ritengo che noi, allo stato attuale, dobbiamo accedere alla liberalizzazione di zone a carattere archeologico. Ora, si deve proprio accettare questa distinzione tra zone di maggiore e zone di minore interesse archeologico? Perché, quando si arriva alla realizzazione pratica di questo svincolo, chi ci garantisce che esso sia fatto effettivamente con criteri scientifici e non di speculazione?

MARANGONE, *Relatore*. Questo articolo è stato concordato con le autorità dello Stato – la Soprintendenza – le autorità comunali e le autorità provinciali. Si tratta di territori già delimitati e precisati; per la esattezza, si tratta di tre proprietà: una comunale, la seconda del barone Ritter e la terza di Tuzzetti. Ovviamente, nella legge non si potevano citare queste tre proprietà, ma esse sono indispensabili alla liberalizzazione.

Si è usata la dizione « svincolo definitivo » perché non si procedesse per saggistiche improprie o imperfette, con sondaggi e sistemi incerti, ma attraverso scavi definitivi fino a sei metri di profondità.

Allora, studiato il piano, si è giunti alla destinazione di una spesa di circa 200 milioni per la liberalizzazione dei quaranta campi detti, che insistono nel centro del comune di Aquileia. Si tratta di terreni che vanno dal Foro alla basilica e da questa al vecchio porto, e sono quelli interessati da una sistemazione di Aquileia che faccia capo al piano regolatore (previsto, appunto in questo articolo), nonché agli altri programmi del comune, quali le fognature, ecc. Si tratta di opere indispensabili che non possono non sorgere nelle zone cui si fa riferimento; anche perché, altrove, verrebbero a costarci molto di più.

In sostanza, cioè, per dare vita alla comunità di Aquileia, sviluppandola armonicamente rispetto a quella che sarà la sistemazione archeologica, occorre fare ricerche per quaranta campi di terra friulani (3.300 metri quadrati), ad una profondità di sei metri. È necessario, quindi, pagare il danno che, con le stesse ricerche, si reca all'agricoltura; occorreranno, infatti, tre anni perché nelle zone in cui non si troveranno reperti archeologici, sia possibile riportare la situazione agricola ad uno stato di normalità.

È stato, dunque, dai tecnici stabilito che lo scavo definitivo comporta la spesa di cui sopra, ma implica lo svincolo sui terreni in argomento.

SERONI. Io ho paura di una cosa del genere...

MARANGONE, *Relatore*. Non mi sembra che possa sussistere alcuna paura; ho già detto come il tutto sia stato concordato con le autorità comunali, che hanno un piano regolatore pronto, ma non possono renderlo esecutivo data l'esistenza dei vincoli. Le autorità stesse ci hanno detto come non possano proporre un piano regolatore definitivo, se prima non si è proceduto all'abolizione dei vincoli, che possono essere rimossi. Allorché si trattò di costruire la scuola, nacque un problema addirittura di carattere « internazionale »; la Soprintendenza non consentì, infatti, che si procedesse a detta costruzione sui terreni indicati, che erano vincolati, e propose una scuola sopraelevata.

Per non incappare nelle stesse difficoltà, si è detto, d'accordo con le autorità comunali, che queste si avvarranno, per gli sviluppi di cui al piano regolatore, dei terreni che si andranno via via liberalizzando.

SERONI. Sono tutti di proprietà pubblica i terreni di cui trattasi?

MARANGONE, *Relatore*. Per una parte sì.

SERONI. Il mio timore è che sotto questa disposizione si cela una trappola grossa come una casa.

CODIGNOLA. Io ritengo che si potrebbe opportunamente modificare la formula dell'articolo di cui trattasi sotto tre aspetti.

Innanzi tutto, l'aggettivo « definitivo » non va unito a vincolo, bensì a piano. Secondo quanto ci ha spiegato l'onorevole Marangone, si dovrebbe mettere in atto un piano definitivo di espropriazione che garantisca gli enti promotori che sui terreni interessati non vi siano reperti archeologici. Quindi, non tanto « vincolo definitivo », quanto « piano definitivo ».

La seconda osservazione riguarda l'espressione « di minore interesse archeologico ». Appare evidente come tale definizione non abbia motivo di essere. O esiste un interesse archeologico o non esiste; non si può parlare di « minore interesse... ». Il giudizio sul maggiore o minore è del tutto soggettivo; non vi è alcuna garanzia pubblica al riguardo. Occorre, perciò, sostituire l'espressione di cui sopra

con l'altra « ...prive di interesse archeologico... ».

Ma la questione più importante è quella che investe il rapporto tra vincolo e piano. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 non si dice affatto che il piano è obbligatorio. Si dice unicamente che alle Soprintendenze è affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate « nonché l'eventuale proposta... di piani regolatori ».

Dunque, si tratta di « eventuale » e di « proposta »; la proposta può non essere accolta, o, addirittura, non presentata. È evidente come questo non garantisca in alcun modo la protezione del patrimonio archeologico, pur essendo assolutamente giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Marangone, circa la necessità che il comune di Aquileia ottenga lo svincolo, per motivi pubblici, di quei terreni di cui sia stata accertata la non rilevanza archeologica.

Noi dovremmo, perciò, parlare di zone prive di interesse archeologico e di operazioni da farsi « sempre in attuazione del piano regolatore regolarmente approvato ».

Poste così le cose, saremmo sicuri di poter affrontare insieme i due problemi. In caso contrario, ci troveremmo nelle stesse condizioni in cui ci mettemmo per la proposta relativa a Paestum. In quella era previsto che si svincolasse prima del piano; così che, nell'intervallo tra vincolo ed eventuale piano, si poterono verificare gravissime perdite archeologiche, nonché grosse speculazioni private.

Si tratta di articolo determinante; dobbiamo essere assolutamente precisi in quel che diciamo.

MARANGONE, *Relatore*. Sono d'accordo con Codignola. Desidererei, però, confermare che si è lasciato all'amministrazione d'Aquileia, d'accordo con la Soprintendenza, di decidere: ed essa si è trovata soddisfatta dalla formula di cui trattasi.

Le cose avvengono in tempi diversi: innanzi tutto si procede all'esplorazione dei terreni. In caso di ritrovamento di reperti archeologici, si decide se asportarli o lasciarli *in loco*. Si ricopre, quindi, il terreno ricopribile e lo si rende libero per le costruzioni di cui al piano regolatore. Non è, cioè, che al piano regolatore si possa procedere prima di conoscere quali sono i terreni utilizzabili.

Per quanto riguarda l'espressione « di minore interesse archeologico », faccio rilevare che una ragione di esistere questa espressione la possiede. Esistono infatti dei terreni, già controllati, di sicuro interesse archeologico, sui quali insistono, ad esempio, delle abitazioni di contadini. Abitazioni che sono state acquistate con mezzi di Marinotti e che dovranno essere completamente demolite. Si tratta della zona prospiciente al foro, coperta di letamai e gallinai...

Così si sa, ad esempio, quale è il terreno che sicuramente ricopre le terme, tutte da scavare. E così via.

Sono stati, invece, individuati terreni, sotto i quali, quasi con certezza, non vi sono grossi elementi archeologici. Sono questi i terreni indicati come di « minore interesse ».

MORO DINO. Si suppone, ma non si è completamente certi, che non ricoprano elementi archeologici.

MARANGONE, *Relatore*. Ho già detto che consento con l'osservazione di Codignola. Ma difendevo il testo, così come era pervenuto a noi dall'amministrazione locale.

BADINI CONFALONIERI. Delle tre osservazioni dell'onorevole Codignola, mi sembra che la prima fosse già contenuta nell'emendamento presentato dall'onorevole Franceschini, relativo alla soppressione della parola « definitivo ». Quello che noi dobbiamo avere di definitivo è il piano e non lo svincolo. E su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo.

La seconda osservazione è quella che riguarda la dizione « minore interesse ». Comprendo benissimo la giustificazione storica addotta dall'onorevole Marangone, ma sta di fatto che in una legge non si può mettere una dizione del genere, implicando questa una valutazione del tutto soggettiva. E anche su questo mi sembra che possiamo essere tutti d'accordo. La dizione esatta potrà essere: « prive di interesse ».

L'unica osservazione dell'onorevole Codignola sulla quale ho qualche dubbio è quella di associare il piano di esplorazione al piano regolatore. Qui abbiamo, infatti, un po' lo stesso discorso dell'uovo e della gallina, perché non vorrei che si dicesse che non si può fare il piano di esplorazione fino a quando non c'è il piano regolatore e che non si può avere il piano regolatore fino a quando non è stato fatto il piano di esplorazione.

La stessa ragione della mia opposizione della volta scorsa credo che oggi sia superata dalle informazioni fornite dai colleghi Franceschini e Marangone, in relazione al fatto che questa legge rientra concretamente nel quadro del programma della Commissione di indagine. Pertanto, io mi dichiaro favorevole alla proposta di legge, che dovrebbe portarci a non segnare dei vincoli eccessivamente dra-

stici che impediscano lo sbocco della situazione.

Accetto, quindi, il primo e il secondo emendamento Codignola e, per quanto riguarda il terzo emendamento, proporrei o una sua modifica formale o, eventualmente, che esso venga ritirato.

CODIGNOLA. Il riferimento al piano regolatore non deve essere connesso al piano di esplorazione, ma allo svincolo. Quindi, è lo svincolo che avviene in base al piano regolatore, non la stesura del piano di esplorazione. È soltanto il momento dello svincolo che interessa collegare, non il momento del piano regolatore.

Si potrebbe, quindi, dire: « ...un piano di esplorazioni nell'ambito del piano regolatore ».

BADINI CONFALONIERI. Comunque, anche con questo emendamento, non si può svincolare fino a quando il piano regolatore non è definitivamente approvato. E, prima di avere l'approvazione di un piano regolatore, passano sempre due o tre anni.

CODIGNOLA. Ma anche il piano di esplorazioni richiede due o tre anni di tempo. Intanto, si fa il piano regolatore.

BADINI CONFALONIERI. No, il piano regolatore non si può fare fino a quando il piano di esplorazioni non è completato. Si tratta di trovare una formula che non sia eccessivamente drastica.

CODIGNOLA. Si potrebbe trovare una formula nel senso di procedere ad un tipo di esplorazioni che tolga ogni dubbio sulla possibilità di ritrovamento di reperti archeologici. Noi perciò proponiamo un piano definitivo di esplorazioni che permetta lo svincolo.

FRANCESCHINI. Vi è un motivo per cui si è introdotta la dizione « di minore interesse archeologico ».

Nessun terreno, adiacente a terreni di grande interesse archeologico, può dirsi privo di interesse archeologico, nel senso che su di esso, per i vincoli altimetrici e volumetrici, non può sorgere qualsiasi tipo di costruzione. Si è detto « di minore interesse archeologico » perché non vengano violati quei rapporti di costruzione che si devono rispettare nelle zone archeologiche. In questo senso si deve interpretare quella frase, poiché anche terreni vicini a zone fortemente interessate dal punto di vista archeologico non siano privi di quel rispetto.

Comunque, non mi oppongo agli emendamenti presentati.

MARANGONE, *Relatore*. Con la dizione « prive di interesse » si finisce con l'andare a scavare fuori del perimetro dei 300 campi; perché i 300 campi sono di un interesse che è maggiore nelle zone accertate, minore dove non si sa.

CODIGNOLA. Attualmente, essendo tutto vincolato, ci sono alcune zone di maggiore e altre di minore interesse. Ma la legge mira a svincolare quei terreni che sono privi di interesse archeologico. Non c'è dubbio quindi che bisogna dire « privi di interesse archeologico ».

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Franceschini, è vero che un piano deve avere dei limiti per le costruzioni, ma questo non ha niente a che vedere con i limiti archeologici.

MARANGONE, *Relatore*. Con la dizione « di minore interesse » si faceva riferimento a quelle proprietà a cui prima ho accennato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero chiedere all'onorevole Codignola se quella connessione che vuole porre tra i vincoli e il piano regolatore si debba intendere nel senso che, qualora un terreno ricada fuori del piano regolatore, e malgrado gli scavi abbiano accertato che non vi è assolutamente nessun interesse archeologico, questo terreno debba comunque rimanere vincolato.

CODIGNOLA. Non deve rimanere vincolato, ma deve essere soggetto alle norme del piano regolatore per quanto riguarda l'altezza e i volumi.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma i piani regolatori hanno un limite territoriale. Se un terreno cade fuori da questi limiti?

CODIGNOLA. Il comune di Aquileia dovrebbe essere interamente soggetto a piano regolatore.

FRANCESCHINI. Esatto, ma vi sono zone, nel piano, che non vincolano.

CODIGNOLA. Già, e sono indicate come non vincolanti dal piano stesso. È il piano, cioè, che stabilisce quali sono le zone in cui è possibile costruire o meno.

PRESIDENTE. Ritengo d'interpretare lo orientamento generale della Commissione ponendo in votazione l'articolo 5 con: 1) l'emendamento Franceschini-Marangone al terzo comma e 2) l'emendamento Codignola al primo comma così formulato:

« Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie in accordo con il comune di Aquileia provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo

delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato ».

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonché alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1966.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Alla spesa prevista dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a far fronte iscrivendo la relativa spesa sulla nota di variazione concernente il bilancio 1963-64.

Faccio presente che, in conseguenza del parere espresso dalla V Commissione bilancio, è opportuno sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede medante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Faccio presente che il deputato Franceschini, ha chiesto la parola per dichiarazione di voto.

FRANCESCHINI. Desidero, al termine dell'esame della proposta di legge, fare una breve dichiarazione.

Esprimo il più vivo compiacimento per la approvazione che la Commissione Istruzione ha dato al provvedimento in questione. Non solo il mio personale compiacimento, ma anche quello della Commissione per la tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, che ho l'onore di presiedere.

Compiacimento che non si riferisce soltanto alla possibilità del restauro di tutta una zona di così ampio interesse, che va da Spina ad Aquileia, attraverso Pomposa, Adria, Este, Altino, Concordia, ecc., ma altresì al fatto che la proposta stessa anticipa, nello spirito, talune delle nostre proposte concrete, come, ad esempio, quella relativa all'attuazione progressiva del restauro delle cose vincolate, o all'indicazione di capitoli di spesa più elastici e comprensivi, meno rigidi, di quelli attualmente assegnati nel bilancio delle belle arti senza intermediari, alla Soprintendenza.

Sono tre punti molto importanti sui quali la nostra Commissione ha posto la sua attenzione e che, risolti dalla presente legge, ci danno animo e conforto a proseguire, nello stesso senso, nei nostri studi e nelle notre elaborazioni.

Ripeto, dunque, il compiacimento della Commissione d'indagine per l'approvazione avvenuta e mi auguro che la proposta di legge possa rapidamente concludere il suo *iter* parlamentare.

Do atto ai colleghi del gruppo liberale di essere volenterosamente venuti incontro alle esigenze esposte dal Relatore.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica (Nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1703-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo all'Università di Pe-

rugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica ».

Torna nuovamente a noi questo travagliato disegno li legge, ridotto dal Senato a due articoli.

Do la parola al relatore, onorevole Elkan, perché riferisca sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

ELKAN, *Relatore*. La nostra precedente discussione su questo disegno di legge aveva dato vita ad un testo piuttosto « martoriato » che è stato smantellato profondamente dalla Commissione istruzione del Senato, la quale ha mutato anche il titolo del provvedimento. Il disegno di legge ci è pertanto tornato praticamente nella stessa formula originaria, riducendosi ad una semplice concessione di contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro esistente presso l'Istituto di anatomia patologica. Pertanto, l'Istituto nazionale da noi proposto, con gli organi di controllo che ne avrebbero regolato l'attività, non esiste più. Il provvedimento è ridotto a due articoli soltanto, uno che stabilisce quello che la sezione deve e può fare con questo contributo e l'altro che stabilisce la decorrenza dello stesso, nonché il capitolo di bilancio da cui esso deve essere alimentato.

Come relatore, io ritengo di dover proporre ai colleghi della Commissione l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato, anche perché sappiamo quanto sia necessario per la sezione questo contributo. Tuttavia, non posso non esprimere un certo rammarico per il fatto che non si è data la possibilità di costituire a Perugia un Istituto con una capacità autonoma e tale da giovare veramente alle ricerche in un settore di tale importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Noi ci troviamo di fronte ad un testo che è stato concordato e che ha subito molte difficoltà e vicissitudini nel suo *iter*.

Io ritengo che noi potremmo senz'altro approvare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Io ritengo che esso sia stato migliorato, in quanto viene accordato il contributo e viene lasciata all'Istituto quell'autonomia per la destinazione di esso stabilita dall'articolo 33 della Costituzione.

CODIGNOLA. La nostra parte è d'accordo sulla formulazione che ci perviene dal Senato, però non possiamo tacere su una questione di carattere generale che desideriamo rimanga acquisita agli atti.

Noi ci troviamo di fronte ad un testo che è stato modificato in una misura che va al di là di quelli che sono i poteri dell'altro ramo del Parlamento. Siamo d'accordo sulla sostanza del provvedimento, però prendiamo atto di questo precedente, del fatto cioè che il Senato non solo ha modificato il testo da noi modificato facendolo tornare alla sua prima formulazione, ma ha addirittura soppresso tutta una serie di articoli che non hanno niente a che vedere con quella che era stata la precedente formulazione approvata dal Senato. Pertanto, noi riteniamo che sarebbe stato corretto, a questo punto il ritiro del disegno di legge e la presentazione di uno nuovo.

Io non voglio con questo sollevare una questione di ordine formale, però desidero sottolineare che questo costituisce un precedente che – acquisito agli atti – ci potrà essere utile riprendere in una altra occasione.

Dato che in altre occasioni siamo stati bloccati in modo assolutamente rigido su testi approvati da noi e modificati dal Senato, questo costituisce un precedente da non dimenticare.

SERONI. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, che mi sembra appaghi totalmente le aspirazioni di questa sezione di studi a Perugia e dei ricercatori.

Peraltro, non va sottaciuta nemmeno da parte nostra la questione sollevata dall'onorevole Codignola, che darà materia di studio agli specialisti dei rapporti tra Camera e Senato e che potrebbe costituire un interessante soggetto per degli studi, anche a livello universitario.

La nostra precedente discussione su questo disegno di legge, come i colleghi certamente ricorderanno, è stata terribilmente vincolata da continui richiami al Regolamento, che ci vietava di ritornare su certi articoli, ma ci dava soltanto la facoltà di approvare o no le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Io peraltro non sono contrario a questa estensione di poteri da parte delle Camere, a questa generalizzazione della libertà legislativa da parte dei due rami del Parlamento e pertanto ritengo che sia auspicabile per lo avvenire che si possano liberamente modificare le proposte e i disegni di legge senza quei vincoli che finora abbiamo dovuto rispettare.

VALITUTTI. Collegandomi a quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, desidero affermare che, mentre nei riguardi del precedente testo del disegno di legge noi avevamo qualche dubbio, non ne abbiamo nessuno nei confronti di questo pervenutoci dal Senato. Si tratta di una legge che prevede un contributo all'Università di Perugia per certi studi, per un certo ramo della scienza. Nessuna obiezione quindi da muovere e pertanto siamo lieti di dare il nostro voto favorevole.

Però, la questione posta dall'onorevole Codignola, e ripresa dall'onorevole Seroni, merita più attenta considerazione da parte nostra.

Noi dobbiamo metterci d'accordo sull'uso delle norme regolamentari in questa materia. Allorché – lo ha appunto ricordato l'onorevole Seroni – noi discutemmo lo stesso disegno di legge, la volta precedente, ci trovammo di fronte a dei vincoli regolamentari che il nostro Presidente rigorosamente ci impose di osservare.

Ora, sarei curioso di conoscere l'opinione, al riguardo, dell'onorevole Presidente, anche per eventuali casi futuri. Dal momento che il Senato, nel caso che stiamo considerando, non si è attenuto a quelle norme alle quali l'onorevole Presidente stesso doverosamente ci richiamò.

PRESIDENTE. Devo definire inammissibili i rilievi espressi in merito al procedimento seguito dal Senato; sono stato chiamato in causa quale Presidente della Commissione e tutore, quindi, del regolamento, anche se quel che è stato osservato dall'onorevole Codignola, e ripreso dagli onorevoli Seroni e Valitutti, lascia, naturalmente, perplesso anche me.

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato il titolo del disegno di legge nella seguente dizione:

Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica.

Pongo in votazione il titolo nella dizione della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

CAPITOLO I.

NATURA E FINALITÀ

ART. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è istituito l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con finalità didattiche universitarie e di ricerca sperimentale nel campo dei tumori.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

All'università di Perugia è concesso un contributo annuo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Università, per i seguenti scopi:

a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori;

b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori;

c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione.

Il contributo dovrà essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Università.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione di detto articolo, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 3 nel testo seguente:

CAPITOLO II.

ORGANI

ART. 3.

L'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » è retto da una Direzione amministrativa, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta nel modo che segue:

a) dal Rettore dell'Università di Perugia con la funzione di Presidente;

b) dal Direttore dell'Istituto di anatomia patologica della stessa Università;

c) da due rappresentanti designati dai docenti e dai ricercatori dell'Istituto;

d) da un rappresentante, congiuntamente designato da Enti pubblici e privati che si impegnino a sovvenzionare l'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

La Direzione amministrativa dura in carica quattro anni.

Nel caso di mancato accordo tra gli Enti, di cui alla lettera *d*), entro il termine all'uopo prestabilito, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a designare d'ufficio il rappresentante degli Enti medesimi.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione apportata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel testo seguente:

ART. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro e dal Rettore dell'Università degli studi di Perugia, è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione di detto articolo, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

La direzione dell'« Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » spetta al Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università degli studi di Perugia.

Il Direttore presta la sua opera a titolo gratuito.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel testo seguente:

ART. 6.

Il direttore dell'Istituto presiede il Comitato scientifico composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi distintisi nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori. Il Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia, dura in carica quattro anni.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dello articolo 6, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel testo seguente:

CAPITOLO III.

IL PATRIMONIO

ART. 7.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dal contributo annuo dello Stato di lire 40.000.000, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni mobili e immobili, dalle attrezzature scientifiche, dalle macchine, dalla biblioteca, da eventuali lasciti e donazioni, nonché dagli avanzi di gestione.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione dello articolo 7, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

La direzione amministrativa delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni della Direzione amministrativa e del Collegio dei revisori dei conti, sono allegati al bilancio dell'Università di Perugia.

La Direzione amministrativa, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione di detto articolo, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibererà le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Istituto, l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze dell'Istituto.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione di detto articolo deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.

In caso di cessazione dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto all'Università di Perugia.

La VI Commissione del Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione di detto articolo, deliberata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Il contributo di cui all'articolo 5 ha decorrenza a partire dal 1° luglio 1964.

Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 5 rispettivamente nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1° luglio 1964.

Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La VI Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli Istituti secondari di istruzione (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario, concernente l'indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione.

Come i colleghi ricorderanno, questa proposta di legge è stata da noi già esaminata in sede referente nella seduta del 1° ottobre 1965. In quell'occasione fu chiesta l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento, che è stata successivamente accordata dalla Presidenza della Camera.

Comunico che, al riguardo, la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando, peraltro, alla competente Commissione di merito la opportunità di conoscere il parere del Ministro per la riforma burocratica sul problema posto e sulla soluzione adottata con la iniziativa legislativa presa in esame ».

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Ho già avuto modo di svolgere una relazione sul provvedimento in esame, in sede referente. Torno qui a ripetere che pare a me che i due aspetti del problema, quello della sistemazione generale dei presidi incaricati e quello del trattamento economico, siano completamente disgiunti. Che la indennità cui si fa riferimento debba essere portata allo stesso livello di quella percepita dai presidi in generale, sembra a me cosa sulla quale non si debba discutere. Né, d'altronde, vedo come un provvedimento del genere possa rafforzare una situazione che si vuole altrimenti sistemata.

La stessa cosa è accaduta ai direttori didattici, ed il tutto non ha impedito che, per questi ultimi, si prendessero, ad un certo punto, determinati provvedimenti.

Mi pare di dover anche far presente la responsabilità che ci assumeremmo, qualora dicessimo ai presidi incaricati: « abbiamo avuto i fondi necessari; però, come Commissione istruzione non li eroghiamo per le finalità che vi interessano ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Il provvedimento che abbiamo di fronte investe la funzione dei presidi incaricati. Ora, pare a me che noi si abbia all'ordine del giorno tutta un'altra serie di provvedimenti sempre relativi ai presidi incaricati ed idonei, per un'eventuale loro ammissione nei ruoli.

A mio avviso, le due cose sono strettamente collegate. Il provvedimento n. 2114, cioè, si riferisce all'istituto dell'incarico di presidenza, cui pure si riferiscono altre proposte di legge, sia pure in una prospettiva diversa.

Chiederei se non fosse opportuno collegare tutti questi provvedimenti, che debbono, a loro volta, essere visti alla luce delle riforme che si rendono necessarie per quanto riguarda la presidenza delle scuole secondarie.

Comunque, in attesa di avviare un discorso generale sulle funzioni dei presidi, sul loro reclutamento, mi pare che intanto si potrebbe unificare la discussione sui vari provvedimenti, esistenti all'ordine del giorno, concernenti detta materia.

PRESIDENTE. Questo punto è stato discusso già in sede referente. Siamo in sede legislativa, ed il collega Codignola può tornare sul problema.

Si è osservato come si tratti di provvedimento avente carattere di urgenza e relativo all'assegnazione di una retribuzione adeguata ad un personale che, di fatto, presta oggi servizio.

Se poi si disciplineranno meglio le funzioni del preside, la presente legge resterà in vigore per un numero sempre minore di presidi incaricati, o per un numero sempre maggiore, secondo le disposizioni che si prenderanno.

VALITUTTI. L'osservazione dell'onorevole Codignola si riconnette a quanto io ebbi a dire in sede referente. Cioè, che questa legge, pur sotto il profilo di un puro provvedimento

di natura finanziaria, inciderebbe, tuttavia, sull'istituto del preside incaricato, rafforzandolo ed attribuendogli una fisionomia più stabile ed autorevole.

Sembra, pertanto, a me assolutamente pertinente l'osservazione fatta dal collega. Dato che abbiamo altri progetti di legge, che pure si riferiscono all'istituto del preside incaricato, vediamo di discutere globalmente le cose.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di fare osservare che il fatto che la Commissione avesse deliberato di chiedere, per questa proposta di legge, il passaggio dalla sede referente alla sede legislativa, significava che si era superata questa pregiudiziale e che si riteneva opportuno discutere e approvare il provvedimento.

Il presente provvedimento è molto atteso dai numerosi – ancora purtroppo – presidi incaricati, i quali si trovano in una situazione di disagio particolare, né vale l'obiezione che da qualche parte viene mossa sulla base della considerazione che nell'ordinamento amministrativo dello Stato alla funzione esercitata non corrisponde la rispettiva indennità, in quanto in questo caso i colleghi sanno che per il preside l'incarico non rappresenta solo l'onere di una funzione, ma anche un potenziale – e nella maggior parte dei casi un effettivo – danno economico. Infatti, mentre un professore può dare delle lezioni private o può esercitare, con la relativa autorizzazione, altre attività professionali, il preside incaricato non può fare nulla di tutto questo, almeno nella stragrande maggioranza dei casi.

È da un anno che questo provvedimento segna il passo per le difficoltà che sono state frapposte dalla Commissione finanze e tesoro del Senato prima e dalla Commissione bilancio della Camera dopo. Ora che finalmente queste difficoltà sono state superate, vorrei pregare la Commissione di completare l'*iter* del provvedimento anche perché, per la verità, questa connessione condizionante tra quello che è l'adeguamento dell'indennità e quella che potrà essere la disciplina dei presidi incaricati, proprio non la vedo. Si tratta di due provvedimenti distinti e separati.

SCIONTI. Io sono convinto che i presidi incaricati attendono da un anno, e in alcuni casi anche di più, la soluzione di questo problema. Però, questa lunga attesa non è una buona ragione perché noi si debba prendere un provvedimento immediatamente ed è anzi una dimostrazione del ritardo col quale stiamo affrontando il problema della sistemazione dei presidi in generale.

Se noi diamo un'indennità di direzione ai presidi incaricati, risolviamo un problema economico, ma rafforziamo la posizione del preside incaricato e rimandiamo la soluzione del problema in generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* E quale sarebbe il problema generale?

SCIONTI. Il problema generale è di vedere come noi intendiamo sistemare le presidenze nelle scuole. Per esempio, i presidi incaricati devono continuare ad esistere, oppure no? Noi dobbiamo discutere di questi problemi.

PRESIDENTE. Ed infatti abbiamo all'ordine del giorno, in sede referente, l'esame di questo problema al quale si riferiscono le proposte di legge presentate dai colleghi Romanato n. 1129, Leone Raffaele n. 1777 e Nannini n. 2279. La Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa per questa proposta soltanto.

SCIONTI. Ma chiedere la sede legislativa per un provvedimento di legge non significa approvarlo.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione chiesto di discutere in sede legislativa questa proposta di legge, e non contestualmente anche le altre, ha inteso affermare che intendeva tenere separati i due casi.

SCIONTI. Noi non abbiamo affermato questo.

PRESIDENTE. Quando abbiamo chiesto il trasferimento in sede legislativa lo abbiamo affermato indirettamente.

CODIGNOLA. Chiediamo anche per gli altri provvedimenti la sede legislativa.

ROMANATO. Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Codignola e dall'onorevole Valitutti, pur essendo favorevole all'approvazione della proposta di legge. E già la scorsa volta ebbi a rilevare che mi preoccupava il fatto che sancire legislativamente tale aumento significava sancire, sia pure indirettamente, un principio che faceva durare nel tempo la figura del preside incaricato.

Sappiamo tutti qual'è la funzione e l'importanza del preside in una scuola e sappiamo quante sono le presidenze vacanti (in proposito c'è stata in queste ultime settimane una circolare del Ministero), però sappiamo anche le difficoltà che si hanno nell'affidare le presidenze ai professori di ruolo.

Mi è sembrato di aver capito l'altra volta che eravamo rimasti d'accordo nel senso di chiedere il trasferimento in sede legislativa per questa proposta di legge e di cominciare contestualmente l'esame in sede referente del-

le altre proposte di legge riguardanti i presidi idonei.

PRESIDENTE. Vi è da dire che le proposte Romanato ed altri, cui si fa riferimento, sono sì all'ordine del giorno, della nostra Commissione, ma in sede referente.

BORGHI. Concordando con la relazione svolta dal collega Racchetti, mi dichiaro favorevole all'accoglimento della proposta di legge.

Vorrei far rilevare a quei colleghi che hanno sostenuto che l'adeguare l'indennità in questione per i presidi incaricati, nella stessa misura di cui agli altri, rafforzerebbe l'istituto dell'incarico di presidenza, come, nella realtà, questo non si sia verificato. Ricordo che si sollevò analogo problema per i direttori didattici incaricati, problema che fu tranquillamente superato allorché si prese una certa decisione.

L'approvare oggi il provvedimento non significa non poter più pervenire, qualora una volontà politica si determinasse in tal senso, alla soppressione dell'Istituto cui si fa riferimento. Significa soltanto, allo stato delle cose, fare opera giusta nei confronti di personale che assolve a compiti precisi di particolare responsabilità.

Ripeto, tutto ciò non può costituire precedente di alcun genere. Domani potrebbe essere avviato e concludersi un discorso circa l'istituto dell'incarico di presidenza, senza che l'approvazione della legge al nostro esame abbia minimamente inciso sulla valutazione che si dovrà allora esprimere. L'esperienza fatta in sede di direttori didattici, ce lo prova.

LEONE RAFFAELE. Prendo la parola per riconfermare quanto ebbi a dire la volta precedente. Da venti anni a questa parte, mi pare che la politica di questa Commissione in particolar modo, e del Parlamento in genere, per quanto riguarda la scuola, abbia seguito i seguenti criteri: a uguale attività scolastica, a uguale funzione, far corrispondere sempre identica remunerazione.

È proprio in virtù di ciò che il Parlamento ha, in venti anni, cambiato radicalmente le condizioni degli insegnanti di qualunque ordine e grado, così come ha cambiato quelle dei direttori e dei presidi.

È un principio realizzatosi in ogni atto legislativo di ogni legislatura; è un principio al quale non ha derogato né la Commissione né il Parlamento.

Unica obiezione apparentemente fondata al provvedimento oggi al nostro esame, è quella fatta dal collega Codignola e da altri, e cioè che sarebbe implicata in esso una conferma dell'istituto dell'incarico. A parte che la stessa obiezione poteva essere mossa per tutti gli insegnanti (è vero che si va studiando come far sparire l'incarico dall'insegnamento, ma, a mio avviso, si va alla ricerca dell'araba fenice, dal momento che nella scuola l'incarico esisterà sempre), vi è un fatto contro la quale non vale alcuna argomentazione: non si innova, con questa legge, dal momento che non si crea alcuna indennità. L'indennità già esiste.

Non riesco, dunque, a vedere che cosa si teme sia ulteriormente confermato.

Si chiede unicamente che sia fatta un po' di giustizia. I presidi incaricati hanno la stessa responsabilità, di fronte alla legge, dei presidi di ruolo. Hanno il danno di non poter avere determinati benefici propri dei professori di ruolo (i quali possono fare scuola privata, anche se in numero limitato di ore) ed hanno, altresì, tutte le responsabilità dei presidi di ruolo. Ed oggi si va a discutere se i presidi in questione abbiano o meno diritto alla stessa indennità degli altri!

Io ripeto che non mi pare che esista alcuna conferma dell'incarico, dal momento che l'indennità già esiste.

VALITUTTI. Vi è una conferma dell'attuale istituto che non è disciplinato!

LEONE RAFFAELE. Si chiede che finalmente si disciplini il modo di assegnare gli incarichi. È un altro problema.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dite allora che volete sia negata, a coloro che esercitano l'incarico, l'indennità!

LEONE RAFFAELE. Io sono d'accordo sul fatto che tutta la questione va esaminata e anzi ringrazio il Presidente di aver messo all'ordine del giorno della Commissione in sede referente le nostre proposte di legge al riguardo. Però, si tratta di due problemi distinti e quindi chiedo alla comprensione della Commissione che esamini la continuità della sua politica, nel senso di tener distinte le parti di natura economica da quelle di natura giuridica. Altrimenti, arriveremo a sancire principî difformi.

Pertanto, invito i colleghi della Commissione a esprimere il loro voto favorevole alla proposta di legge.

SERONI. Soprattutto dopo l'ultimo intervento dell'onorevole Leone, vorrei esprimere chiaramente l'opinione mia e del mio gruppo al riguardo.

A me sembra che l'intervento dell'onorevole Leone sia stata fuori misura appassio-

nato. Il fatto è che noi ci troviamo oggi – mi si consenta di affermarlo data la mia lunga esperienza – a legiferare non come la Commissione Istruzione del Parlamento, ma purtroppo come un comitato sindacale, sempre impegnato cioè nell'esame di singoli problemi, dei quali peraltro possiamo anche riconoscere nella sostanza la giustezza, e questo spiega – io credo – l'insofferenza di colleghi più giovani e meno consumati. È dal 1958 – e molti colleghi che erano e che sono in questa Commissione certamente lo ricorderanno – che si è cominciato a dire che era tempo di fare dei provvedimenti organici, finché – ed io vorrei che le mie parole fossero ascoltate con attenzione dai colleghi della maggioranza – si giunse alla Commissione d'indagine, punto fermo non per noi, ma per la maggioranza, la quale prese anche il solenne impegno di non legiferare se non sulla base delle risultanze della stessa Commissione d'indagine. E questo solenne impegno fu preso nelle dichiarazioni programmatiche che fece il Governo alle Camere e fu ripetuto da tutti i capi gruppo che intervennero in occasione della concessione della fiducia dell'attuale Governo.

Ebbene, noi ci troviamo a dover discutere ancora e continuamente di proposte di legge d'iniziativa dei colleghi sindacalisti della Democrazia Cristiana. E, quando noi chiediamo l'abbinamento con nostre iniziative, è perché le nostre proposte di legge potranno forse avere tutti i difetti che vengono loro rimproverate, di massimalismo e di astrazione, però rappresentano un qualcosa di organico di cui la discussione si arricchisce diventando veramente utile per la scuola.

È mai possibile, dopo tanto tempo dal termine dei lavori della Commissione d'indagine, che noi ci dobbiamo trovare, sia in Commissione che in Aula a dover discutere leggine parzialissime? E ha ragione l'onorevole Leone quando dice che qui non si innova. È vero. Si convalida! E le innovazioni che volevamo fare, le innovazioni a cui la maggioranza si era così solennemente impegnata nei confronti dell'opinione pubblica e della scuola, quando cominceremo a farle, onorevoli colleghi? Quando? Noi ci troviamo all'inizio dell'anno scolastico 1965-66 e ci troviamo ancora a discutere dell'indennità di direzione; e credo che, quando celebreremo i dieci anni della pubblicazione della relazione della Commissione d'indagine, staremo ancora a discutere di questo tipo di leggi.

Sia ben chiaro: noi non abbiamo niente in contrario ad accordare quello di cui fanno richiesta questi lavoratori della scuola. Siamo contrari a riconoscere un principio; siamo contrari a dover fare oggi una legge che domani dovremo rivedere, quando disciplineremo nel principio degli incarichi.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma volete rendere giustizia oppure no a coloro i quali questo incarico hanno esercitato?

SERONI. Noi ogni settimana discutiamo una leggina di questo tipo e rendiamo giustizia al personale della scuola, che si trova in uno stato di disagio e di esaurimento. Ma che cosa è l'atto di giustizia che il personale della scuola veramente attende? Gli stati giuridici, gli organici, qualcosa, cioè, di definitivo che venga ad eliminare questo stillicidio di leggine. E su questo io credo che tutti i colleghi non possano non essere d'accordo. Che se poi la Commissione continuerà ad occuparsi di piccoli atti di giustizia e non di grandi atti di giustizia, il Paese saprà di chi è la responsabilità.

CODIGNOLA. Desidero innanzitutto precisare, a scanso di equivoci, che il mio gruppo non è affatto contrario all'aumento dell'indennità proposto. Il mio gruppo è contrario all'aumento di questa indennità se essa non è decisa contestualmente ad una deliberazione generale sul problema degli incarichi ai presidi, così come è stato fatto, se vogliamo richiamare la continuità legislativa, per i direttori didattici.

Questa Commissione ha accettato di prendere determinati provvedimenti a favore dei direttori incaricati solo nel momento in cui si è approvato un nuovo meccanismo che di fatto elimina gli incarichi.

È chiaro che se arriviamo ad eliminare, di fatto, l'istituto dell'incarico di presidenza, potremo senz'altro riconoscere a coloro che sono già incaricati il miglioramento economico in questione, che è atto di giustizia.

Non possiamo, però, più rinviare un discorso sull'argomento, non possiamo condurre le due cose separatamente. Ed aggiungo un'altra considerazione: questi presidi incaricati si trovano già in una posizione di privilegio rispetto agli altri professori ordinari, in quanto accumulano dei punti che serviranno loro nel momento in cui sosterranno il concorso a preside. Inoltre le scelte sono fatte al di là di ogni valutazione di merito; sono scelte puramente discrezionali.

Ad ogni modo, non mi pare che si possa dire che tutto questo non è collegato al prov-

vedimento che abbiamo di fronte. Noi non intendiamo respingerlo: vogliamo discuterlo insieme agli altri più generali. Non veniteci, perciò, a dire che non vogliamo accordare il giusto riconoscimento al personale interessato dal momento che siamo d'accordo sul riconoscimento stesso; soltanto che non possiamo adottare in questo modo questa soluzione.

Un tanto di pressione, anche di carattere sindacale e politico che derivi dai presidi incaricati, può servire non soltanto a risolvere questo loro particolare problema, ma il problema generale che riguarda la scuola.

È doveroso ascoltare i sindacati; il Parlamento deve meditare su quanto essi esprimono: in vista, però, dell'interesse generale. Esiste un interesse particolare ed è logico soddisfarlo; ma come Parlamento dobbiamo pensare anche al sodisfacimento dell'interesse generale.

Proponiamo, dunque, di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa anche degli altri provvedimenti per discuterli globalmente. Non vi è alcun ritardo in tutto questo; noi possiamo, nel giro di 10 giorni, risolvere il problema con un minimo di coerenza.

PITZALIS. Ho ascoltato le osservazioni dell'onorevole Codignola. Per quanto riguarda il problema dei presidi incaricati, egli si è richiamato alla soluzione adottata per i direttori didattici incaricati, cioè, la soppressione dell'incarico stesso.

E la soluzione potrebbe essere proprio questa, se non esistessero certe situazioni di fatto. In Sardegna, ad esempio, abbiamo 200 scuole medie e 30 presidi di ruolo. Il 40 per cento delle scuole medie è privo, poi, di professori di ruolo.

Per la presidenza delle scuole è quindi necessario spostare dei professori di ruolo da Sassari o Cagliari, per un raggio di 20-30 chilometri, con la enorme fatica che il tutto comporta. Né essi hanno alcun sollievo di ordine materiale, dovendo vivere lontano dalla famiglia e dovendo girare con la propria macchina, tra pericoli di ogni specie.

Pregherei, perciò, la Commissione di considerare le situazioni esistenti e di vedere di accordare un incentivo particolare a questi professori che intendono sacrificarsi. Perché, altra è la situazione nel nord, altra nel sud. E quella della Sardegna io avevo il dovere di rappresentarla.

VALITUTTI. Io debbo, in primo luogo, chiedere scusa al nostro stimato onorevole Presidente della mia irruenza, assicurandolo che essa in generale, è una irruenza della ragione, non della passione, quindi serena e cordiale.

Io vorrei osservare, a proposito del disagio di questa categoria, che ognuno ha le sue esperienze, in base alle quali giudicare. Adesso è venuto qui il collega Pitzalis a testimoniare, per la Sardegna, uno stato di effettivo disagio. Quel che consta a me – e che concerne non soltanto la mia circoscrizione – è che tale disagio proprio non esiste, se è vero, come è vero, che vi è una certa corsa degli aspiranti all'incarico di presidenza.

Tanto disagio, quindi, non deve poi esserci, se accade aspirare all'incarico stesso con tanto accanimento. Il nostro Presidente ci potrebbe dire, se volesse, che anche a Perugia vi è una corsa del genere. Così come l'onorevole Codignola potrebbe parlare di Firenze negli stessi termini.

Comunque, indipendentemente da questo, riconosco giusta la proposta del legislatore di adeguare l'indennità.

È veramente un'esigenza alla quale credo nessuno di noi si opponga. Piuttosto, qualcuno di noi ritiene che questo si debba fare in un contesto che garantisca la tutela degli interessi della scuola.

A proposito di ciò, debbo dire all'amico Borghi che egli ha ragione quando ricorda che per i direttori didattici si adottò un'analoga decisione, la quale, tuttavia, non precluse poi il provvedimento di soppressione dell'istituto; però, la fattispecie era molto diversa sotto due profili: innanzitutto non c'erano dei progetti di legge, come oggi esistono, relativi alla disciplina dell'istituto. In secondo luogo una disciplina dell'istituto dei direttori didattici incaricati esisteva; fin da allora c'erano graduatorie che si formavano in base a precisi criteri presso i Provveditorati e, in base a tali graduatorie, si conferivano gli incarichi.

Perché oggi alcuni di noi hanno un'interiore riluttanza ad approvare questo provvedimento? Perché tutti abbiamo esperienza diretta della più generale indisciplina di questo istituto e della più assoluta discrezionalità con cui si conferiscono gli incarichi.

E quando io ho detto nella passata seduta che con questo provvedimento noi avremmo rafforzato l'istituto anomalo del preside incaricato, non mi sono affatto illuso che si sarebbe potuto procedere alla soppressione totale dell'istituto. Almeno, però, disciplniamolo!

PRESIDENTE. Vi è una richiesta di sospendere l'esame di questa proposta di legge

per esaminarla insieme agli altri provvedimenti relativi alla stessa materia, che figurano all'ordine del giorno in sede referente. Non vi nascondo che per far questo ci vorrà del tempo, forse qualche mese, poiché essi figurano al quarto punto dell'ordine del giorno della nostra Commissione, e bisogna ovviamente esaurire i punti precedenti.

Ciò posto, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se i colleghi lo permettono, desidero fare alcune considerazioni.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dall'onorevole Seroni, che sono ricorrenti in ogni discussione, debbo dire – e questo è un argomento che è stato trattato parecchie volte – che il fatto che il Parlamento stia affrontando organicamente la riforma della scuola e degli studi sulla base dei risultati della Commissione d'indagine, non preclude assolutamente che nel frattempo si prendano dei provvedimenti particolari. Sarebbe veramente assurdo che nell'attesa di discutere questi disegni di legge relativi alla riforma della scuola, non si possa venire incontro a delle particolari esigenze.

In secondo luogo, devo far presente che il motivo per cui il Governo aveva insistito ed insiste nella preghiera che questo provvedimento sia preso in esame deriva dal fatto che, come forse i colleghi già sanno, sul finire dello scorso anno scolastico, si esercitò una certa pressione e si profilò una minaccia di sciopero da parte di tutti i presidi incaricati, che sono purtroppo numerosi. E si comprende bene che uno sciopero dei nostri presidi incaricati non potrebbe giovare certo al buon andamento della scuola. In questo momento non vi è una minaccia del genere, però non possiamo dimenticare che sul finire dello scorso anno fu fatta questa azione di pressione sindacale.

Ora, che noi abbiamo una grossa carenza di presidi è indiscutibile; però è anche vero che quest'anno abbiamo immesso, col 1° ottobre, 1500 presidi di ruolo. Si è quindi fatto un primo notevole passo in avanti per risolvere questa situazione. Questo può far pensare che nel volgere di brevissimo tempo l'istituto del preside incaricato possa essere abolito? Io ritengo di no: ci vorrà certo del tempo.

A questo punto, voi dite che l'istituto del preside incaricato va rivisto e riformato. In proposito, io desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla circolare che è stata, prima dell'inizio di quest'anno, diramata dal Ministro Gui, circolare molto precisa e dettagliata, la quale, sulla base dell'attuale legge, fissa le norme che devono disciplinare il conferimento dell'incarico di preside. Il che non toglie che il Parlamento possa esaminare al più presto possibile sia queste norme, sia eventualmente altre norme che possano accelerare la copertura dei posti, attualmente scoperti, con presidi di ruolo.

Voi dite che questo provvedimento è connesso con gli altri. Ma connesso in che senso? Se voi pensate che, in relazione a quella che potrà essere la disciplina del conferimento dell'incarico o del reclutamento dei presidi, si possa dare a quelli che esercitano l'incarico, anziché la metà, due terzi, dell'indennità spettante ai presidi di ruolo, o tre quarti una volta e mezzo, allora va bene.

Ma se voi non formulate questa ipotesi, se dite – come dite – che vi sembra giusta la proposta in sé e per sé, in qual modo la disciplina dell'incarico può modificare questa legge?

Mi pare che il termine adeguato a definire l'impostazione di questa piccola schermaglia parlamentare, l'abbia dato l'onorevole Codignola, allorché ha parlato di pressione: siamo d'accordo con la proposta – egli ha detto – ma vogliamo mantenere una pressione per risolvere l'altro problema. Io debbo dichiarare che il Governo, per quanto lo concerne, non ha bisogno di questa pressione.

CODIGNOLA. Mi riferivo a noi, al Parlamento, non al Governo.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ripeto che il Governo non ha bisogno di una tale pressione. Esso segue il problema con il massimo interesse, e seguirà con altrettanto interesse la discussione delle proposte di legge Romanato, Leone Raffaele e Nannini, relative ai presidi idonei, alorché la Presidenza riterrà di iniziarla.

Aggiungo che il provvedimento di cui trattasi è stato già approvato dal Senato, mentre gli altri cui fa riferimento l'onorevole Codignola vengono qui in prima lettura. Quindi, una discussione abbinata non potrebbe mai essere fatta, a meno che non si ritenga di modificare la proposta al nostro esame, senza necessità, unicamente per rinviarla all'altro ramo del Parlamento.

CODIGNOLA. In risposta a quanto detto dall'onorevole Magrì, noi ci dichiariamo disposti all'approvazione della presente legge, indipendentemente da quella delle altre; proprio perché trattasi di provvedimento già approvato in Senato.

Non abbiamo, dunque, ripeto, alcuna difficoltà ad approvare la proposta di legge, sempre che sia chiarito in Commissione cosa intendiamo fare sul problema generale degli incaricati.

Desideriamo questa chiarezza, perché pensiamo di non poter continuare ad andare avanti con provvedimenti di questo tipo, che rafforzano le strutture esistenti.

È conveniente per tutti ritardare di una settimana, magari, ma chiarire le idee circa il problema generale sui presidi incaricati: dopo di che, si potrà far seguire senz'altro il necessario *iter* alla legge in discussione.

Vorrei sapere, tra l'altro, se è vero che non si debba accordare l'adeguamento della indennità anche riferita all'anno precedente. Perché sarebbe veramente strana una cosa del genere. Se esistono 4 miliardi, che si spendono per i trasporti dei ragazzi!

Comunque, si tratta di problema particolare. Quella che vorrei chiarire, invece, è la posizione politica del nostro gruppo, che è per l'approvazione del provvedimento, in un quadro di chiarezza della situazione generale dei presidi; senza neppure richiedere la sede legislativa per le proposte di legge Leone Raffaele, Romanato e Nannini, se questo può favorire la Presidenza.

Discutiamo il problema in linea generale. Se troveremo una soluzione, approveremo senz'altro la proposta oggi al nostro esame. Ma diamo l'impressione di un minimo di coerenza nell'organizzare i nostri lavori.

LEONE RAFFAELE. Perché non vi siano equivoci su quel che stiamo per fare, vorrei ricordare ai colleghi che i tre provvedimenti cui si è fatto riferimento, non prevedono la regolamentazione dell'istituto dell'incarico di presidenza.

Vorrei, poi, dire al collega Codignola, che il problema della pressione sindacale, che egli ha ben visto, d'altra parte, come logico, non si esercita tanto per questa particolare proposta di legge quanto per l'altra dell'immissione nei ruoli.

A parte che chi dà ascolto ai sindacati non fa cosa illecita o inopportuna, io, mentre affermo l'opportunità di cercare di comprendere quanto dagli stessi sindacati viene proposto, rivendico per me, che sono stato oggetto particolare della « puntata » dell'onorevole Codignola, la più totale autonomia da qualunque pressione.

È di questa mattina il tentativo, non di ipotecare la mia volontà o la mia critica consapevolezza, ma di suggerire, da parte dei sindacati, il modo di far fronte a certe difficoltà. Ho riproposto in modo preciso che i deputati e i gruppi parlamentari sono assolutamente autonomi ed interpretano anche i suggerimenti dei sindacati nell'ambito della loro impostazione politica più generale.

Ho rivendicato per me questo diritto, ma ho creduto di poterlo fare a nome di tutti.

Io credo che la Commissione abbia sempre serenamente operato, anche quando la pressione di piazza è stata forte.

ROMANATO. Desidero dichiarare che sono d'accordo sull'opportunità della proposta di legge e che quindi voterò a favore della stessa.

Pregherei, però, il signor Presidente, di voler iniziare l'esame delle altre proposte di legge Romanato, Leone Raffaele e Nannini sui presidi idonei, che figurano al nostro ordine del giorno in sede referente, entro il più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. In pratica viene avanzata una proposta di rinvio da parte dell'onorevole Codignola per attendere che si inizi la discussione delle proposte di legge relative ai presidi.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa proposta si fonda su un equivoco. Infatti, tutta la discussione mi pare che sia stata imperniata sull'opportunità che il Parlamento riconsideri questo istituto del preside incaricato e riconsideri il modo in cui il preside incaricato debba essere scelto. Ora, i provvedimenti ai quali ci si vuole rmandare trattano altri argomenti.

Si può formulare un ordine del giorno – sul quale dichiaro fin da adesso che sarei d'accordo – che fissi determinati orientamenti, ma non è possibile rifarsi a provvedimenti che non hanno niente a che vedere con questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Codignola, e motivata con la opportunità di conseguire prima un certo accordo sulle proposte di legge Romanato 1129, Leone Raffaele 1777 e Nannini 2279 relative ai presidi idonei, che già figurano all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente.

(*Non è approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istru-

zione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1965, la indennità di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, nn. 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Non è consentito in alcun caso il cumulo della indennità di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

L'onorevole Finocchiaro propone di aggiungere alle parole « ai professori di ruolo », le altre: « e non di ruolo ».

L'emendamento, essendo assente l'onorevole Finocchiaro, è fatto proprio dall'onorevole Codignola.

Faccio presente che, qualora l'emendamento dovesse essere accolto dalla Commissione, comportando esso un aumento di spesa, noi non potremmo che approvarlo in linea di massima, per poi rimetterlo alla Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

CODIGNOLA. Ho sentito che deve essere salvo il principio che ad uguale funzione deve essere dato uguale ricompensa. Se siete coerenti con voi stessi, dovete esprimere voto favorevole all'emendamento.

PITZALIS. Il Ministero della pubblica istruzione, con una recentissima circolare, ha vietato in modo tassativo che siano affidati incarichi di preside a professori non di ruolo. Questa è la prima regolamentazione dell'incarico delle presidenze.

CODIGNOLA. Allora si torna alla regolamentazione degli incarichi ! E perché quindi avete votato contro il rinvio ?

PITZALIS. Una prima regolamentazione c'era e il Ministero della pubblica istruzione l'aveva fatta con una ordinanza del febbraio del 1965, nella quale appunto sono stabilite norme tassative per l'esclusione dall'incarico dei professori non di ruolo.

RACCHETTI, *Relatore*. A me pare che bisogna fare una netta distinzione tra professori di ruolo che hanno incarichi di presidenza e professori non di ruolo che potrebbero avere tali incarichi. Infatti, mentre il professore di ruolo con incarico rientra in un ordinamento che deve essere disciplinato, ma che comunque attualmente ha la sua funzione, il professore non di ruolo che ha incarico di presidenza è fuori da ogni norma, tanto è vero che l'ordinanza ministeriale prevede appunto il divieto di affidare tali incarichi a professori non di ruolo.

Se noi introducessimo l'emendamento presentato, rafforzeremmo tale posizione. Avalleremmo, cioè, un principio contrario a quella circolare.

Pertanto, mi dichiaro contrario all'emendamento e sarei anzi favorevole all'introduzione di un ordine del giorno che sottolinei l'opportunità di non consentire incarichi di presidenza a professori non di ruolo, auspicando, semmai, il principio di affidare la presidenza a presidi di scuole vicine.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per le ragioni esposte, e soprattutto per il fatto che dal 1° ottobre 1965 nessun preside incaricato può essere professore non di ruolo, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro, fatto proprio, in assenza del proponente, dall'onorevole Codignola, ed al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto.

(*È approvato*).

Da parte degli onorevoli Caiazza e Buzzi è stato proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Le norme della presente legge si applicano anche al personale direttivo ed esecutivo degli istituti statali di educazione, per lo incarico della direzione o della vicedirezione degli istituti medesimi ».

Faccio notare che anche questo emendamento comporta un maggior onere. Non potremmo, nel caso, che approvarlo in linea di massima, per poi sospendere e chiedere in merito nuovamente il parere della V Commissione sulle conseguenze finanziarie.

CAIAZZA. La presentazione dell'emendamento in questione è determinata da una preoccupazione circa la interpretazione delle leggi in vigore. Proprio dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato è stato detto come tutte le disposizioni concernenti il trattamento economico e lo sviluppo di carriera del personale della scuola, si applichino automaticamente al personale direttivo degli istituti statali di educazione.

Ma, per dimenticanza – non vorrei usare la parola negligenza – degli uffici, l'attuale indennità, sia pure dimezzata, non viene ac-

cordata ai direttori in questione, mentre viene percepita, da parte dei titolari, l'indennità di direzione.

Quindi, l'emendamento vale a stabilire una interpretazione autentica nel senso che i beneficî di cui alla legge che stiamo discutendo, proprio in forza della legge generale n. 853 e delle applicazioni dalla stessa fatte con il conforto dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vengono erogati anche al personale in questione.

PRESIDENTE. Capisco le ragioni che l'hanno mossa, onorevole Caiazza, e, se fosse lecito, direi che le condivido. Ma mi pare strano che il Parlamento ricordi di applicare una legge in una legge successiva.

CAIAZZA. Posso fare un ordine del giorno!

CODIGNOLA. Non v'è dubbio, a mio giudizio, che l'articolo 1 della proposta di legge Spigarolo e Bellisario non comprenda i rettori dei convitti, ai quali l'onorevole Caiazza si riferisce. Detto articolo, infatti, si riferisce esplicitamente all'articolo 2 della legge n. 831, il quale fa delle distinzioni di personale, a proposito della indennità di direzione. Al numero 1) parla dei conservatori di musica, al numero 2) delle scuole di istruzione e soltanto al numero 3) parla dei rettori dei convitti nazionali. Ma tale terzo comma non è richiamato dall'articolo 1 della legge al nostro esame.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far notare che, sempre nell'articolo 2 della legge 831, ai commi successivi a quelli indicati dall'onorevole Codignola, si parla genericamente di personale incaricato.

Trattandosi, dunque, di prassi ormai consolidata ed accettata anche dalla Corte dei conti – come detto dall'onorevole Caiazza – credo che senz'altro si debba parlare di assimilazione e di riferimento anche ai direttori dei convitti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel comma terzo non è indicata la misura.

CAIAZZA. La misura è indicata dalla categoria della quale si fa parte.

PRESIDENTE. Qui è detto: nella misura indicata nei commi 1 e 2. Il che fa presumere che non si è voluta indicare nessun altra misura.

CAIAZZA. La legge del 1958, n. 165, nella tabella indica i rettori dei convitti nazionali, ma non indica i vicerettori. Però, la legge n. 853 modificava la legge n. 165, ma modificava un articolo, non la tabella. A norma di quela interpretazione letterale i vicedirettori non avrebbero avuto diritto, ma, a norma della legge generale, la Corte dei conti richiese si estendesse l'indennità di direzione anche ai vicedirettori per quanto la legge non lo dicesse.

CODIGNOLA. La legge non li nominava, mentre in questo caso li nomina.

PRESIDENTE. Lei, quindi, onorevole Caiazza, ritira l'emendamento e presenta un ordine del giorno?

CAIAZZA. Se la Commissione ritiene che il testo, così come formulato, escluderebbe tale personale, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione non può ritenere, può votare. Poiché la Commissione in parte è della sua opinione, in parte contraria, io le domando se insiste nel suo emendamento.

CAIAZZA. Una votazione su un emendamento potrebbe significare una cosa, una votazione su un ordine del giorno potrebbe avere un diverso significato.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola propone di suggerire alla Commissione Bilancio di far decorrere l'attribuzione di questo aumento anche da una data più prossima per evitare l'aggravio degli arretrati.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ritengo che questo emendamento postuli un altro emendamento all'articolo 2. Noi, infatti, non possiamo dire alla Commissione Bilancio di calcolare la spesa. Essa deve essere calcolata dal presentatore dell'emendamento, con l'indicazione della copertura corrispondente.

Ora, per calcolare la spesa, credo che si debba tener conto di un dato di fatto che non è ancora ben chiaro. Gli interessati di cui ai commi 3 e 4 hanno attualmente l'indennità pari alla metà di quella che percepiscono i rettori di ruolo, o no?

CAIAZZA. C'è un'indennità di direzione per i titolari.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non per gli incaricati. Per i titolari la legge n. 831 fissa determinate indennità di direzione e per gli incaricati dice che l'indennità è pari alla metà. Però, questa norma è stata intesa in senso restrittivo, lamenta l'onorevole Caiazza, per cui gli interessati di cui ai commi 3 e 4 non hanno percepito alcuna indennità come incaricati. Quindi, è chiaro che in questo senso il calcolo della spesa si dovrebbe fare non in rapporto alla metà dell'indennità, ma in rapporto all'intera indennità.

PRESIDENTE. Si tratta di istituire una indennità.

CAIAZZA. Si tratta di applicare la legge.

PRESIDENTE. Ma non possiamo con una legge fare applicare un'altra legge. La legge si fa applicare, quando non viene applicata, tramite un ricorso alle autorità competenti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho voluto chiarire unicamente che, ai fini della modifica dell'articolo 2, il calcolo deve essere fatto sullo stato reale delle cose.

SERONI. Farei la seguente proposta: votiamo il principio, e lasciamo al collega proponente di studiare la formulazione dello emendamento.

CODIGNOLA. A mio giudizio, la legge n. 831 attribuiva l'indennità anche agli incaricati.

La interpretazione che è stata data alla legge, è interpretazione autentica. E noi possiamo benissimo, come legislatori, fare una norma di interpretazione di altra norma.

L'articolo 2 della legge n. 831, infatti, fa un'indicazione di cinque categorie, poi dice: « ai capi di istituto – senza indicare che tipo di istituto – incaricati, supplenti... ». L'articolo stesso fa un'unica precisazione, relativa all'accademia di belle arti, accademia che non è indicata nella casistica del primo comma.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad insufficiente espressione legislativa dell'articolo 2, anche se non vi è dubbio che almeno i rettori e le direttrici debbano essere considerati come capi di istituto.

PRESIDENTE. ... di educazione!

CODIGNOLA. L'articolo parla di capi di istituto, nella maniera più generica.

Comunque, se esiste tale incertezza, la chiariamo con la norma che stiamo elaborando.

PRESIDENTE. Dispongo una breve sospensione della seduta per dar modo ai deputati interessati di riformulare l'emendamento tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

(*La seduta sospesa alle 12,40, è ripresa alle 13*).

Comunico che il deputato Codignola ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Detta indennità compete altresì al personale di ruolo incaricato della funzione di direttore dei convitti nazionali, di direttrice degli educandati femminili, di ispettore scolastico, di direttore degli istituti statali dei sordomuti, nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, nn. 3, 4) e 5), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso esprimere un parere innanzitutto perché non sono in grado nemmeno approssimativamente di conoscere l'onere che ne scaturirebbe; in secondo luogo perché ciò importa alcuni problemi di merito che vanno esaminati con estrema attenzione prima di decidere.

Nel parere emesso dalla Commissione Bilancio su questa proposta di legge, era sottolineata l'opportunità che sul merito di esso si ottenesse il parere della Commissione per la riforma amministrativa. Debbo dire che io mi sono assunto la responsabilità, per la parte che compete al Governo, di far presente al Presidente della nostra Commissione che questa opportunità non poteva ravvisarsi, perché il provvedimento è configurato in un modo particolare e pertanto, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, non c'era e non c'è la necessità di sentire il parere della Riforma, giacché il provvedimento stesso non può comportare un'estensione analogica nei confronti degli altri rami della amministrazione, laddove alla funzione non compete in atto l'indennità relativa. Infatti, in tutti gli altri rami dell'amministrazione pubblica, il funzionario il quale esercita una funzione superiore al grado che occupa, non percepisce indennità di funzione.

Ora, per quanto riguarda i presidi incaricati, noi abbiamo ravvisato che questa analogia non esiste per molte ragioni che ho già illustrato e che potrei ripetere nuovamente. Però, adesso ci troviamo di fronte ad un caso diverso. Il Governo sarebbe estremamente favorevole all'abolizione degli incarichi, così come sono stati aboliti gli incarichi per i direttori didattici; ma qui noi ci troviamo dinanzi a fatti sporadici, limitati a qualche diecina di casi, facilmente eliminabili.

Inoltre, vi è da considerare che gli ispettori scolastici incaricati non sono dei maestri incaricati, sono direttori didattici i quali percepiscono già l'indennità di direzione e allora dovremmo vedere perché fino a questo momento l'ispettore didattico incaricato non ha percepito l'indennità di ispettore nemmeno per metà.

Inoltre, nell'emendamento sono inclusi i direttori di istituti statali di sordomuti. Ma questi sono maestri o sono direttori didattici?

Se sono direttori didattici, non so che cosa ci stia a fare questa indicazione.

Onorevoli colleghi, di fronte a queste difficoltà, di cui voi stessi mi date atto, io credo che sia preferibile che io esprima il parere del Governo, circa l'emendamento di cui trattasi, nella prossima seduta, dopo aver raccolto tutti gli elementi e i giudizi necessari.

CAIAZZA. Dichiaro di ritirare l'emendamento presentato. Provvederò a predisporre un ordine del giorno in sostituzione di esso.

PRESIDENTE. Resta pur sempre l'emendamento proposto dall'onorevole Codignola sul quale il rappresentante del Governo si è riservato di pronunciarsi. Pertanto il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge:

ERMINI ed altri: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea » (350):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'istituto di anatomia patologica » (*Nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1703-*D*):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, Degan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Malagugini, Marangone, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Nannini, Scionti e Seroni.

È in congedo:

Reale Giuseppe.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI